

Allegato ..... "B" ..... di numero  
di repertorio 134.05/1051

**STATUTO PATRONATO E.N.A.S.C.**  
"Ente Nazionale Di Assistenza Sociale Ai Cittadini"

**CAPITOLO I — COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - ORGANI**

**Art. I — Costituzione - Sede - Scopi**

È costituito l'ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI - E.N.A.S.C..

Esso è promosso dall'U.N.S.I.C. - Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori ha la sede legale in Roma è lo strumento mediante il quale l'U.N.S.I.C., attua unitariamente le finalità di patronato, previdenziali e assistenziali, di tutela e consulenza, proprie e delle Associazioni ad essa aderenti.

L'E.N.A.S.C. è costituito quale persona giuridica di diritto privato.

L'Ente provvede ad assicurare l'assistenza e la tutela ai lavoratori dipendenti e autonomi, ai cittadini italiani, stranieri e apolidi per il conseguimento di prestazioni di qualsiasi genere, previste da leggi, regolamenti, contratti e statuti da qualsiasi altra forma normativa in materia di previdenza e assistenza sociale nazionale, regionale e delle autonomie locali.

In particolare, ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 152 e successive modifiche, l'E.N.A.S.C. esercita l'assistenza e la tutela per il conseguimento in sede amministrativa e giudiziaria:

1) di prestazioni previdenziali, assistenziali, sanitarie, sociali comprese le economiche di qualsiasi genere ed interventi ad esse collegate;

2) di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché della responsabilità civile per i sinistri, avvenuti in occasione di lavoro;

3) dell'erogazione, ai lavoratori emigrati, migranti ed immigrati ed ai loro aventi causa, delle prestazioni previste da leggi nazionali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali.

Tale attività, rientrante tra quelle previste ai fini del finanziamento dalla legislazione nazionale sui patronati, è prestata in forma gratuita.

Può stipulare convenzioni con Confederazioni o Associazioni di Lavoratori, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;


L'E.N.A.S.C. potrà inoltre partecipare alle iniziative di sviluppo e riforma della legislazione sociale, promuovere ricerche e divulgazioni in materia di diritti sociali,

esercitare, anche sulla base di convenzioni, attività di assistenza tecnica, attività promozionale e di formazione a favore di soggetti singoli e collettivi, pubblici e privati,

pubblicare periodici con esclusione dei giornali quotidiani.

L'Ente esplica la sua attività su tutto il territorio nazionale ed estero.

L'Ente non ha fini di lucro.



The bottom of the document features two handwritten signatures in dark ink. To the right of the signatures is a circular official stamp. The stamp contains the text "ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA SOCIALE AI CITTADINI" around the perimeter and a central emblem. The stamp is partially obscured by the signatures.

## Art. 2. Struttura organizzativa

La struttura organizzativa dell'E.N.A.S.C. ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali si articola in:

- 1) sede centrale
- 2) sedi regionali;
- 3) sedi provinciali;
- 4) sedi zonali;
- 5) recapiti;
- 6) sedi all'estero.

a) La sede centrale ha il compito di programmare, coordinare, nonché controllare l'attività e l'organizzazione dell'intera struttura periferica italiana ed estera e garantire l'efficienza dell'Ordinamento dei servizi assistenziali previsti dallo Statuto.

b) Le sedi regionali hanno il compito di coordinare e controllare l'attività interprovinciale e di promuovere all'interno della regione iniziative finalizzate all'applicazione della legislazione regionale vigente, nonché di studiare e proporre nuove norme e forme di intervento da sottoporre agli organi preposti riguardanti problemi di carattere previdenziale ed assistenziale.

c) Le sedi provinciali sono le unità operative strutturalmente e funzionalmente autonome e organizzate per lo svolgimento dell'attività di patrocinio, e delle altre indicate all'art. 1.

Nell'ambito del territorio provinciale, per un più diretto rapporto con l'utenza, possono essere istituite sedi di zona dotate di struttura funzionale collegate all'ufficio provinciale.

d) Le sedi Zonali provvedono al funzionamento dei servizi assistenziali del Patronato in via autonoma nell'ambito territoriale di propria competenza. L'ufficio è retto dal responsabile zonale.

e) Le sedi all'estero hanno il compito di assistere i lavoratori e i cittadini italiani emigrati e le loro famiglie.

Le sedi di cui ai punti b), c), d) e e) sono coordinate dalla sede centrale, e sono strutturalmente e funzionalmente autonome da questa nonché l'una dall'altra con propria rappresentanza e dotati di una distinta responsabilità di gestione.

### Art. 3 - Organi

Sono organi Centrali dell'Ente:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) il Collegio dei Sindaci.

A livello periferico sono istituiti i seguenti organi:

#### *Sedi Regionali:*

- 1) il Comitato regionale dell'E.N.A.S.C.;
- 2) il Responsabile dell'E.N.A.S.C. regionale.

#### *Sedi Provinciali:*

- 1) il Presidente dell'E.N.A.S.C. provinciale.

#### *Sedi Estere:*




- 1) la direzione;
- 2) il direttore.

### Art. 4 - Operatori

Per l'espletamento della propria attività lavorativa l'E.N.A.S.C., si avvale di lavoratori subordinati dipendenti dall'Ente medesimo, dipendenti dell'Organizzazione promotrice L'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori.

L'U.N.S.I.C., al fine di utilizzare propri dipendenti a prestare attività lavorativa presso il Patronato E.N.A.S.C., ha l'obbligo di rilasciare regolare comando e notificare il Provvedimento alla Direzione Provinciale del Lavoro, all'interno della Nazione e alle relative autorità consolari e diplomatiche, per l'Estero.

L'E.N.A.S.C., in conformità delle norme previste dalla normativa vigente, si avvale anche di collaboratori che operino in modo volontario e gratuito.



#### **Art. 5 - Presidente**

Il Presidente è nominato dalla Presidenza Nazionale dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - U.N.S.I.C. .

Dura in carica quattro anni e può essere sostituito durante tale periodo o confermato alla scadenza.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Inoltre:

- 1) tiene rapporti con l'amministrazione finanziaria così come in generale con amministrazioni ed Enti pubblici e privati avvalendosi della struttura tecnica;
- 2) rappresenta l'Ente nelle liti attive e passive e in sede stragiudiziale;
- 3) cura l'amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 4) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Tecnico;
- 5) nomina il Vice - Presidente;
- 6) designa i rappresentanti del Patronato in tutti gli Organi, Commissioni che presiedono, coordinano o vigilano sulla tutela dei diritti dei lavoratori;
- 7) provvede alle assunzioni del personale;
- 8) adotta in via d'urgenza, salvo ratifica da richiedere alla prima adunanza, da tenersi entro 60 giorni dalla delibera, provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli indicati alle lettere a), b), d), e), g) dell'articolo 7;
- 9) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione ed al controllo del Collegio Sindacale;
- 10) svolge ogni altra attività non espressamente attribuita ad altro organo.

In caso di assenza il Presidente può attribuire al Vice Presidente la legale rappresentanza e le proprie funzioni.

In caso di impedimento del Presidente la legale rappresentanza e le funzioni inerenti al suo ufficio, possono essere temporaneamente attribuite dal Consiglio di amministrazione al Vice Presidente.

#### **Art. 6 - Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente Nazionale, nominati dalla Presidenza Nazionale dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - U.N.S.I.C. .

I componenti durano in carica quattro anni e possono essere sostituiti durante tale periodo e confermati alla scadenza.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni sei mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei componenti lo ritenga necessario.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da discutere, da recapitare anche a mezzo raccomandata, telegramma o via fax ai singoli consiglieri almeno sette giorni prima della riunione.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio può essere invitato il Direttore Tecnico con voto consultivo.

Di ciascuna seduta sarà compilato verbale da firmarsi dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario

#### **Art. 7 - Compiti del Consiglio di Amministrazione**

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) fissare le direttive di ordine generale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Statuto, in armonia con quelle dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - U.N.S.I.C.;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni;
- c) deliberare sulle proposte motivate di modifica del presente Statuto, sentita la Presidenza dell'U.N.S.I.C.;
- d) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili urbani e rustici, nonché l'eventuale trasformazione di detti beni;
- e) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;


#### **Art. 8 - Il Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è formato da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri compreso il Presidente.

La carica di Presidente del comitato spetta di diritto al Presidente Nazionale del Patronato.

Il Comitato Esecutivo E.N.A.S.C. è nominato dalla Presidenza Nazionale dell'UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI - U.N.S.I.C., nominato tra i vari componenti del Consiglio di Amministrazione.

*[Handwritten signatures and a circular stamp]*





Si riunisce mediante ogni tre mesi e comunque ogni volta che il Presidente ne ragguagli la necessità, le riunioni per la loro validità è necessaria la presenza della maggioranza, in prima convocazione ed in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

Compiti del Comitato Esecutivo:

- c) nominare eventualmente il Direttore Tecnico in accordo con l'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - U.N.S.I.C.;
- d) provvedere alla adozione di provvedimenti disciplinari secondo il regolamento organico, di tali provvedimenti si dovrà informare il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile;
- e) Vigilare sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente;
- f) Nominare gli organi regionali dell'E.N.A.S.C., compreso i relativi Presidenti;
- g) deliberare sull'assunzione, sull'inquadramento, sui reclami e sul licenziamento del personale della sede centrale e delle sedi estere, nonché sui reclami del personale operante nelle sedi periferiche;
- h) designare, in accordo con l'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - U.N.S.I.C., i rappresentanti dell'Istituto in tutte le istituzioni, organi, commissioni e congressi;
- i) deliberare l'apertura e chiusura di c/c, e le relative modalità e criteri e poteri di firma;

#### **Art. 9 - Direttore Tecnico**

Il Direttore Tecnico può essere invitato a partecipare con parere consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

collabora con il Presidente nell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

coordina l'attività tecnica degli uffici e delle strutture territoriali e provvede alla direzione operativa del personale della sede centrale;

promuove l'emanazione di disposizioni e circolari, sulle materie trattate dall'Ente e sul funzionamento degli uffici; propone al Presidente la nomina di comitati tecnici.

Se non viene nominato le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.

#### **Art. 10 - Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, scelti al di fuori del Consiglio di Amministrazione nominati dall'UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI - U.N.S.I.C..

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica lo stesso tempo stabilito per i componenti del Consiglio di Amministrazione e devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n° 88 e successive modificazioni.

I Revisori provvedono:

- alla revisione del bilancio consuntivo ed a riferire, al Consiglio di Amministrazione una relazione ;
- al riscontro di cassa;
- al controllo delle scritture contabili;

Le attribuzioni ed i poteri dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge e limitatamente alla materia non disciplinata in modo specifico, dal presente Statuto.

## CAPITOLO 2 - ORGANI PERIFERICI

### Art. 11 - Comitato Regionale

Il Comitato Regionale E.N.A.S.C. è nominato dalla Presidenza Nazionale dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - U.N.S.I.C. ed è composto dal responsabile regionale, da un rappresentante dell'U.N.S.I.C. e dai direttori delle sedi provinciali.

I componenti durano in carica per tutto il periodo compreso tra un Congresso e l'altro dell' UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI - U.N.S.I.C., in caso di dimissioni o di assenze ingiustificate per tre sedute consecutive possono essere sostituiti durante tale periodo.

Il Comitato Regionale dell'E.N.A.S.C. è convocato dal Suo Presidente e si riunisce ordinariamente ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta un terzo dei suoi componenti lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.


In caso di parità prevale il voto del Presidente regionale.

### Art. 12 - Compiti del Comitato Regionale

Spetta al Comitato Regionale E.N.A.S.C.:

- a) curare la realizzazione delle delibere emanate dal Consiglio d'Amministrazione e attuare quei compiti e quelle funzioni decentrate a livello regionale dalla sede centrale alla quale relazionerà sulle iniziative, sull'organizzazione e sull'attività interprovinciale;





curare i rapporti con gli enti e le istituzioni a livello regionale;  
stabilire rapporti con le direzioni provinciali E.N.A.S.C. coordinandone  
l'attività per la crescita dell'Ente e stimolandone lo sviluppo nel campo della  
previdenza e dell'assistenza;

#### *Art. 13 - Presidente del Comitato Regionale*

Al Presidente del Comitato Regionale spetta:

- 1) il compito di convocare le riunioni del Comitato;
- 2) la rappresentanza dell'E.N.A.S.C. nella Regione;
- 3) Provvede all'Assunzione del Personale, previa delega del Presidente Nazionale del Patronato;
- 4) Coordina l'Utilizzo del personale stesso a secondo dell'esigenze del Patronato;
- 5) Accende i c/c bancari - postali, previa autorizzazione del Presidente Nazionale del Patronato;
- 6) Su delega del Presidente Nazionale del Patronato può assumere altri poteri che di volta in volta, eventualmente gli vengono impartiti.

#### *Art. 14 - Il Direttore Provinciale*

Al Direttore spetta la rappresentanza dell'E.N.A.S.C. provinciale.  
E' componente di diritto del Comitato Regionale E.N.A.S.C..  
Cura il funzionamento dei servizi assistenziali del Patronato, nel territorio di  
propria competenza e coordina l'attività delle sedi zonali.

#### *Art. 15 - Finanziamento dell'Istituto*

L'Istituto trae i mezzi per il funzionamento:

- a) dal contributo Ministeriale previsto dalla normativa vigente;
- b) da contributi dell'UNIONE NAZIONALE SINDACATI IMPRENDITORI E COLTIVATORI - U.N.S.I.C., e delle sue strutture periferiche, ordinari o a copertura dei disavanzi economici;
- c) da eventuali contributi degli enti interessati alla tutela ed alla incolumità dei lavoratori ed al consolidamento e sviluppo della proprietà agricola;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni stipulate con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali e gli Enti privati che perseguono finalità sociali;
- e) da eventuali altri contributi, lasciti e donazioni di persone ed Enti anche esteri;
- f) da erogazioni liberali;
- g) da sottoscrizioni volontarie;
- h) da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche della Cee, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.



#### Art. 16 - Bilancio

L'esercizio dell'Ente si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre sarà compilato ed approvato il bilancio preventivo dell'esercizio seguente.

Il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente, verrà predisposto ed approvato secondo le modalità previste dalla vigente normativa e trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il 31 Marzo di ogni anno.

#### Art. 17 - Vigilanza sull'Ente

L'Ente è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a norma di legge.

#### Art. 18 - Statuto

Il presente Statuto può essere modificato esclusivamente dalla Presidenza Nazionale dell' UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI - U.N.S.I.C.

L'Ente Nazionale di Assistenza Sociale ai Cittadini assume l'obbligo di apportare allo Statuto le modifiche e le aggiunte che saranno ritenute necessarie dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

E' tenuto ad esibire agli incaricati del Ministero il libro dei verbali, le scritture contabili, i bilanci ed a fornire eventuali chiarimenti sul funzionamento tecnico amministrativo dell'Ente;

In caso di infrazioni statutarie a qualsiasi livello, il responsabile verrà sottoposto al parere al Collegio Nazionale dei Probiviri dell'U.N.S.I.C.

La Presidenza Nazionale dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, ove lo ritenga necessario e motivandolo, può commissariare eventuali organi del Patronato;


Il presente Statuto e le eventuali successive modificazioni debbono riportare l'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.


Qualora entro sessanta giorni dalla data di notifica il competente Ministero non abbia formulato proprie osservazioni in riferimento, s'intendono tacitamente approvate come disposto dall'art. 4 comma 2 della legge 152/2001.

#### Art. 19 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Ente è di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in applicazione e secondo la normativa in vigore, mentre compete al Direttivo Centrale dell'Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - U.N.S.I.C., disporre la cessazione.

In caso di cessazione o di scioglimento dell'Ente, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto alla UNIONE NAZIONALE SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI - U.N.S.I.C., con l'obbligo di destinarlo a scopi di assistenza sociale dei lavoratori.





Copia conforme all'originale, in più fogli muniti  
delle firme, che rilascio per gli usi  
contemplati dalla legge  
Roma 24 GEN. 2002



*Luca Falco*

